MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

VISTO l'articolo 78, comma 2, lett. a) e lett. b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per il quale, annualmente, devono essere assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) a favore dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino;

VISTO l'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"* che individua gli atti, non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte medesima;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"* che individua gli atti delle amministrazioni statali sui quali l'Ufficio competente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO l'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato dall'articolo 1, comma 294 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge 25 febbraio 2022, n. 15 per il quale "*Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2022 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*.";

VISTE le convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lett. a) e lett. b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'annualità 2017, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni, vigenti alla data del 31 dicembre 2021 per effetto della proroga *ope legis* disposta per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 223 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 446, lett. h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 294 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicate nel seguente prospetto con gli estremi dei pertinenti decreti di approvazione e atti di controllo

Regione	**Decreto Direttoriale di approvazione**	**Registrazione Corte dei Conti**	**Visto di regolarità contabile UCB (MEF)**
Basilicata	n. 30 del 10.3.2017	n. 298 del 17.3.2017	n. 35 del 15.3.2017
Calabria	n. 199 del 3.8.2017	n. 1995 del 13.9.2017	n. 237 del 21.8.2017
Campania	n. 2 dell'8.2.2017	n. 178 del 17.2.2017	n. 27 del 9.2.2017
Puglia	n. 4 dell'8.2.2017	n. 180 del 17.2.2017	n. 28 del 9.2.2017
Sardegna	n. 3 dell'8.2.2017	n. 179 del 17.2.2017	n. 29 del 9.2.2017

RITENUTO opportuno dedicare apposito e separato provvedimento alla proroga *ope legis* per l'anno 2022 della convenzione sottoscritta nel 2017 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Calabria in considerazione della peculiarità dei processi di stabilizzazione avviati ex articolo 1, comma 207, terzo periodo e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29/0002324 dell'11 marzo 2022;

VISTA la nota di Anpal Servizi spa n. 5394 dell'11 marzo 2022, con la quale sono stati trasmessi i dati relativi ai lavoratori ex articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 impiegati in attività socialmente utili, tra l'altro, nei territori delle Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, al 31 dicembre 2021, come sinteticamente riportato nel seguente prospetto

Regione	**Numero totale di lavoratori socialmente utili al 31/12/2021**
Basilicata	23
Campania	746
Puglia	226
Sardegna	17
Totale	**1.012**

VISTI i messaggi di posta elettronica certificata dell'INPS n. 0038.07/02/2022.0002501 e n. 0038.17/03/2022.0005580 per i quali, nel 2022, l'importo dell'assegno mensile *pro-capite* per attività socialmente utili (ASU) è fissato in euro 607,25 e quello dell'assegno annuo *pro-capite* al nucleo familiare (ANF) è stimato in euro 270,50;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

RITENUTO necessario ed urgente determinare l'ammontare della spesa, nell'annualità 2022, per l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) e per misure di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzati in attività socialmente utili nelle Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, ai fini della proroga *ope legis* delle convenzioni suindicate ai sensi dell'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 294 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge 25 febbraio 2022, n. 15,

DECRETA

Articolo 1

Ai fini della proroga *ope legis,* ai sensi dell'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 294 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge 25 febbraio 2022, n. 15, delle convenzioni indicate nelle premesse - che qui si richiamano integralmente - l'ammontare della spesa per l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) e per misure di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28

febbraio 2000, n. 81 utilizzati in attività socialmente utili nelle Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, è determinato, per l'annualità 2022, complessivamente in euro 7.648.190,00 (settemilioniseicentoquarantottomilacentonovanta/00) come risulta in dettaglio nel seguente prospetto

Regione	Nr. LSU bacino FSOF al 31/12/2021	Totale in euro importo annuo ASU	Totale in euro importo ANF annuo	Totale in euro per ASU - ANF e misure di politica attiva del lavoro a carico FSOF
Basilicata	**23**	167.601,00	6.221,50	**173.822,50**
Campania	**746**	5.436.102,00	201.793,00	**5.637.895,00**
Puglia	**226**	1.646.862,00	61.133,00	**1.707.995,00**
Sardegna	**17**	123.879,00	4.598,50	**128.477,50**
Totale	**1.012**	7.374.444,00	273.746,00	**7.648.190,00**

Articolo 2

Con separati provvedimenti e all'esito dei controlli degli organi competenti sul presente decreto, sarà determinato l'ammontare dei costi di gestione dell'INPS per l'erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili aventi diritto e si procederà all'impegno ed alla liquidazione - a valere sui pertinenti capitoli di bilancio - delle relative risorse e di quelle indicate all'articolo 1.

L'efficacia del presente decreto è subordinata alla prescritta registrazione da parte degli organi di controllo ed alla pubblicazione sul sito internet *www.lavoro.gov.it*.

F.to Agnese De Luca

AB

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF – DRGS) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con visto di regolarità contabile numero 104 del 6 aprile 2022
Registrato dalla Corte dei Conti (Ufficio di controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali) al numero 1001 del 13 aprile 2022